A Scoglitti/Vittoria i conti non tornano !

Tiene banco in questi giorni, sui media nazionali, il caso del cittadino di nazionalità indiana, extracomunitario, senza fissa dimora, reo di aver "tentato" (?) di rapire un bambino di soli cinque anni, fermato dai carabinieri (fermato e non arrestato) e subito rilasciato dal pubblico ministero, perché quest'ultimo ha ritenuto che vi era una mancanza dei requisiti di legge che potessero trattenerlo in carcere. Il pubblico ministero ha ritenuto trattarsi di un'ipotesi di tentativo di sequestro di persona, quindi la pena edittale è al di sotto del minimo consentito per la convalida. Ho fatto l'ufficiale di polizia giudiziaria per circa quarant'anni ed ho sempre accettato, nel bene e nel male, tutte le decisioni del pubblico ministero, senza se e senza ma. Questa volta, però, la decisione di non trattenere in carcere una persona colpevole di aver commesso un reato, tentato o consumato poco importa, ai danni di un minore, non mi trova d'accodo, perché non mi tornano i conti. Primo dubbio. Se i fatti accertati da PM non hanno rilevanza penale (tenuità del fatto, dubbi sulla ricostruzione dei genitori, alterazione e mistificazione dei fatti), allora si proceda alla sua espulsione (il soggetto è già stato trasferito in un'apposita struttura), rispediamolo al suo paese d'origine, con tanto di scuse formali. Secondo dubbio. Il reato è stato tentato o consumato? Sul tentativo c'è molto da disquisire. Mi limito solo ad osservare che, secondo l'impostazione tradizionale, in giurisprudenza, la libertà personale tutelata dall'art. 605 c.p., è la libertà fisica dell'individuo intesa come libertà di locomozione, ovvero quale libertà fisico-motoria di muoversi nello spazio (ANTOLISEI). Come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, infatti: "*L'elemento oggettivo del delitto di sequestro di persona consiste nella privazione della libertà personale intesa come libertà di muoversi nello spazio e cioè come libertà di locomozione.* ***Non è necessario, a tal fine, che la privazione sia totale, ma è sufficiente che il soggetto passivo non sia in grado di vincere, per realizzare la sua piena libertà di movimento, gli ostacoli frapposti né ha rilevanza la maggiore o minore durata di tale privazione"*** . La madre racconta (e sembrerebbe confermato dai testimoni presenti, secondo fonte giornalistica), che il reo avesse stretto tra le proprie braccia il piccolo che aveva la faccia schiacciata sotto l'ascella, poco importa se avesse fatto

dieci, cento, mille passi, per allontanarsi da genitori. In ogni modo, il reo è stato fermato pochi istanti dopo averlo preso in braccio o trattenuto per un braccio, poco importa. Vi è stata, nella vicenda, **una concreta privazione della libertà personale** (che configura il sequestro di persona), anche se per pochi secondi, e non importa se il bimbo è rimasto sotto l'orizzonte visivo dei genitori e dei loro amici. L'immagine fa venir capponi la pelle ad ogni persona di buona volontà. Fa rabbrividire. Il reato, a chi non è un giurista, sembra essersi consumato nello stesso istante in cui il piccolo viene privato della libertà di movimento, stretto tra le braccia di una persona sconosciuta e non certo per un abbraccio affettuoso o un gesto d'amore. La giurisprudenza, come sempre, ha diverse interpretazioni. Terzo punto, da tenere in considerazione, "*La sottrazione di un neonato alla madre mediante rapimento, non comporta limitazione alla libertà di locomozione e di movimento del minore nello spazio fisico, stante che il neonato non è in grado di percepire l'offesa e, pertanto, il fatto integra soltanto il reato di cui all'articolo 574 c.p. Viceversa quando il minore ha un'età tale da percepire l'offesa, il fatto, ove ne sussistano i requisiti, integra il reato di sequestro di persona. Tale reato può concorrere con quello di sottrazione di persona incapace in quanto le due norme di cui agli articoli 605 e 574 c.p. non sono fra di loro alternative, né l'una assorbe l'altra, dato che, tutelano beni giuridici e diritti soggettivi diversi e solo occasionalmente possono coesistere nella stessa condotta antigiuridica*", per cui quel minore di anni 5, sulla spiaggia di Scoglitti, ha avuto la percezione di quello che gli stava succedendo e il trauma se lo porterà con se per lungo tempo. Quarto punto, ammesso e non concesso che il reato sia stato solo tentato e non consumato, la legge stabilisce che se uno sequestra un minore degli anni 14 è punito con la reclusione da 3 a 15 anni. In caso di delitto tentato la pena prevista è ridotta da 1 a 2 terzi (da 1 a 10 anni, così some sostenuto dal PM). Ma trattandosi di un minore concorrono diversi aggravanti generiche per la quale è previsto un aumento di pena, e nel caso di Scoglitti, compresa l'aggravante dei futili motivi. Si ritiene che sia abietto il motivo turpe, ignobile, che rivela nel reo un tale grado di perversità, da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità. Il motivo è futile allorché sussista una notevole sproporzione tra il movente e l'azione delittuosa. Tutto ciò vuol dire che con tutti gli sconti il "tizio" rischia non meno di 6 anni (altro che denuncia a piede libero!). L'art. 280 del c.p.p. (*custodia cautelare in carcere)* dispone che può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. La norma sembra equa. Noi comuni mortali, non giuristi, riteniamo che vi erano tutti i presupposti per deferirlo avanti al GIP in stato di arresto/fermo; per l'Ufficio del PM del Tribunale, al contrario, è la legge che presenta elementi di criticità e non consentiva la convalida del fermo. Dove sta la verità? Ha fatto bene il Ministro della Giustizia a non prendere immediatamente le difese d'ufficio del PM, inviando i suoi ispettori, facendo proprio il grido di dolore della mamma: "*Questa legge mi fa vomitare*!". Gli animi si sono surriscaldati. Giuristi e non hanno preso la parola. Politici della vecchia guardia e dell'ultima ora anche. Da una parte un'opinione pubblica esasperata (le spiagge del ragusano erano piene di genitori e nonni angosciati e pronti a vigilare sui propri bimbi, altro che vacanze estive in relax) e dall'altra parte il Capo dei PM del Tribunale di Ragusa pronto a difendere l'operato del/lla collega, minacciando il popolo dei social network, reo di calunnie, ingiurie e diffamazioni contro tale decisione. Anche il Sindacato dei Magistrati (Anm), a difesa di una iscritta (?), si schiera con la collega PM di Ragusa. Sembrerebbe che abbiano detto: "Chi critica i PM non conosce la legge". Senza diritto di

replica ed etichettando come "inaccettabili" le polemiche e le accuse. A conferma che nessuno può sollevare critiche e perplessità su alcune decisioni della casta dei Magistrati, si renderebbe reo di lesa maestà! Un pò di calma per favore. Ci vuole calma, come diceva una recente canzone. Nella vicenda, oltre al dramma del bimbo privato della libertà (fosse anche per un solo istante), del dolore e l'angoscia provocata ai genitori e a tutta la società che crede nella Giustizia (quella con la G maiuscola), tanto da destare un senso di profonda ripugnanza e di ingiustizia per quello che è successo, si pone un altro interrogativo non di poco conto: quali sono i compiti e le funzioni dell'Ufficio del Pubblico Ministero? Perché il PM si è sostituito al GIP? Egli sicuramente non è un funzionario contabile, che con la calcolatrice in mano, conta i secondi per i quali al minore è stata sottratta la libertà "di" o "da". Lasciamo questi calcoli matematici alla difesa o al giudice che deve valutare i fatti. Essi sono sicuramente diversi da quelli del Giudice per le indagini preliminari, a cui, forse, nella vicenda in questione andavano demandate alcune valutazioni giuridiche. Ma il giovane PM, al suo primo incarico, si difende: "*… non abbiamo decretato il fermo. Non si può. Il nostro ordinamento per alcune ipotesi di reato non prevede né il fermo né il carcere. E noi magistrati non possiamo non applicare la legge. E se lo chiedessimo il Gip lo rigetterebbe*". Da profano mi chiedo, se il magistrato/pubblico ministero deve applicare la legge e ne risponde solo a lei, a che serve chiedere, e cosa avrebbe chiesto, al magistrato/giudice delle indagini preliminari? Perché questo timore reverenziale nei confronti del GIP? O viceversa è il Gip che deve essere asservito al PM convalidando tutto quello che egli gli richiede? La questione sta tutta qui: l'opinione pubblica (ne forcaiola ne giustizialista, quella con il comune senso di convivenza civile) avrebbe avuto un piccolo desiderio: che il PM avesse il coraggio o il dovere morale (e non giuridico) di trattenerlo in carcere per 48, nel rispetto delle regole. Forse, questo giovane PM, avrebbe reso un servizio alla collettività (di cui lui stesso è membro e dalla quale è lautamente pagato), senza irretirla o farla arrabbiare (chiedo venia: o incazzare!), anche a fronte ad una disfunzione o carenza normativa o ad un presunto 'rigetto del GIP'. Ma non si può pretendere 'coraggio' da chi 'coraggio' non ha. In sintesi, ritengo che i giudici debbano fare i giudici e gli inquirenti debbano fare gli inquirenti (magistrati sui generis), i quali debbono tener conto di quello che hanno accertato, riferito e scritto i carabinieri (tra le quali le difficoltà di reperire un soggetto senza fissa dimora). A giudizio personale, ritengo quindi che sia arrivato il momento in cui il legislatore riveda tali compiti e funzioni, con la diversificazione di carriera tra magistratura inquirente e quella giudicate, magari tornando al passato dove la polizia giudiziaria, in particolare carabinieri e poliziotti, sapeva fare bene il suo lavoro, nel pieno rispetto della legge e della Magistratura stessa, lasciando ai giudici il loro mestiere di giudici (autonomi). Morale della favola, mentre i "polli di Renzo" di manzoniana memoria si beccano tra loro, un delinquente, un reo, un ladro di bimbi (non importa se extracomunitario, con decreto di espulsione) è in libertà e se la ride tutta del sistema giustizia in Italia, di cui i PM sono tra gli attori principali.

Ettore Minniti